

D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (1).

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 . (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2016, n. 155.

(2) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari» e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 »;
Acquisiti il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

ELENCO DEI TITOLI

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:
per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato C;
per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;
per i commissari secondo quanto indicato nell'Allegato E;
2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione.

Allegato B

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL CANDIDATO AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLA PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA PER LA PRIMA E PER LA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, E DEFINIZIONE PER LA LORO VALUTAZIONE

Area	I Fascia	II Fascia
1. Scienze matematiche ed informatiche	15	12
2. Scienze fisiche	16	12
3. Scienze chimiche	16	12
4. Scienze della Terra	16	12
5. Scienze biologiche	16	12
6. Scienze mediche	16	12
7. Scienze agrarie e veterinarie	16	12
8. Ingegneria civile e architettura	15	10
9. Ingegneria industriale e dell'informazione	16	12
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche	15	10
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	15	10
12. Scienze giuridiche	15	10
13. Scienze economiche e statistiche	15	10